



REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE AI SENSI DELL' ART. 93, COMMI 7-BIS, 7-TER DEL D.LGS. 163/06

Emanato con D.R. n. 14 del 13/01/2016;
entrato in vigore in data 14/01/2016

Art. 1 (Oggetto)

1. Il presente Regolamento disciplina la ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione (di seguito Fondo), previsto all'art. 93, commi 7-bis e 7-ter, del D.Lgs. n. 163/2006 ("Codice dei contratti pubblici", di seguito Codice) e successive modifiche ed integrazioni, all'interno della Scuola Superiore Sant'Anna (di seguito Scuola).
2. Il Fondo è finalizzato alla valorizzazione delle professionalità interne e all'incremento della produttività per le attività tecniche svolte nelle fasi di progettazione e di esecuzione di un'opera o lavoro.
3. Il presente Regolamento adotta le modalità ed i criteri di ripartizione tra il personale della Scuola della quota pari all'80% delle risorse finanziarie del Fondo come stabiliti in sede di contrattazione decentrata integrativa.

Art. 2 (Ammontare e ripartizione del Fondo)

1. L'ammontare del Fondo, ai sensi dell'art. 93, comma 7-bis del Codice, è pari ad una percentuale dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, con esclusione delle attività manutentive, stabilita in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare, come da seguente prospetto:

Tabella 1

<i>Importo opera o lavoro(euro)</i>	<i>Complessità bassa</i>	<i>Complessità media</i>	<i>Complessità alta</i>
< 1.000.000	1,8%	1,9%	2,0%
intermedio	1,7%	1,8%	1,9%
>5.186.000	N.C.	1,7%	1,8%

2. Gli importi percentuali che alimentano il Fondo sono determinati sugli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa, in occasione dell'approvazione del budget annuale o del quadro economico dell'intervento. Per opere o lavori di importo superiore a euro 5.186.000,00 (*c.d. soglia comunitaria*) non si considera, di norma, sussistere la complessità bassa.
3. Il 20% delle risorse finanziarie del Fondo è destinato, con provvedimento del Direttore Generale, previa delibera del Consiglio di amministrazione unico, all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa dei Centri di Responsabilità, nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'amministrazione della Scuola e dei servizi resi all'utenza.
4. L'80% delle risorse finanziarie del Fondo è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri di seguito definiti, tra:



REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE
AI SENSI DELL' ART. 93, COMMI 7-BIS, 7-TER DEL D.LGS. 163/06

- il responsabile unico del procedimento (di seguito RUP);
- gli incaricati della redazione del progetto e del piano della sicurezza (di seguito PSC);
- gli incaricati della direzione dei lavori;
- gli incaricati del collaudo,
- nonché tra i loro collaboratori.

Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione. Ai sensi del comma 7-ter dell'art. 93 citato, il personale con qualifica dirigenziale è escluso dalla ripartizione.

5. Con riferimento alla precedente *Tabella 1*, l'ammontare corrispondente all'80% del Fondo riferito alla singola opera o lavoro risulta, pertanto, così definito:

Tabella 2

Importo opera o lavoro(euro)	Complessità bassa	Complessità media	Complessità alta
< 1.000.000	1,44%	1,52%	1,6%
intermedio	1,36%	1,44%	1,52%
>5.186.000	N.C.	1,36%	1,44%

6. L'ammontare derivante, per ogni opera o lavoro, dall'applicazione delle suddette percentuali all'importo posto a base di gara, viene ripartito fra le attività relative alla fase di **progettazione** e le attività relative alla fase di **esecuzione** dei lavori, con le quote indicate nella seguente:

Tabella 3

a. Fase di Progettazione	53%
Di cui, per:	
a.1.progettaz. preliminare	12%
a.2.progettaz. definitiva	17%
a.3.progettaz. esecutiva e PSC	24%
b. Fase di Esecuzione	47%

7. La quota del 53% relativa alla fase di **progettazione dell'opera o del lavoro** è ripartita fra il personale tecnico-amministrativo della Scuola incaricato delle attività, secondo la seguente:

Tabella 4

FASE DI PROGETTAZIONE (53%)			
Attività	Progetto Prel.	Progetto Def.	Progetto Esec.
<i>RUP e collaboratori</i>	5%	5%	5%
<i>Progettisti e collaboratori</i>	7%	12%	14%
<i>Autore PSC e collaboratori</i>	-	-	5%
TOTALI	12%	17%	24%
TOTALE	53%		

8. La quota del 47% relativa alla fase di **esecuzione dell'opera o del lavoro** è ripartita fra il personale tecnico-amministrativo della Scuola incaricato delle attività, secondo la seguente:



Tabella 5

FASE DI ESECUZIONE LAVORI (47%)	
Attività	
<i>RUP e collaboratori</i>	10%
<i>Direzione dei lavori (compreso assistenti)</i>	35%
<i>Collaudo</i>	2%
TOTALE	47%

9. Le percentuali indicate nelle precedenti *Tabelle 3, 4 e 5* possono subire variazioni, in più o in meno, non superiori ad un quinto del loro valore, in base a specifiche e motivate ragioni di ordine tecnico, tecnico-economico o funzionale legate alle specificità dell'opera o lavoro.

Art. 3

(Conferimento degli incarichi)

Gli affidamenti delle attività al personale interno di cui all'art. 2 sono effettuati con un apposito ordine di servizio del Responsabile dell'ufficio, garantendo, laddove possibile, un'opportuna rotazione. Lo stesso Responsabile può modificare o revocare l'incarico in ogni momento.

Art. 4

(Criteri di ripartizione dell'incentivo)

1. La ripartizione, all'interno delle singole quote di cui alle *Tabelle 4 e 5* dell'art. 2, fra i soggetti incaricati delle funzioni principali (RUP, progettisti, autore PSC, direzione dei lavori, collaudatori) e i loro collaboratori, avviene, per ogni intervento, in base a quanto previsto dal Regolamento attuativo del Codice di cui al D.P.R. n. 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni, e con specifico riguardo alle prestazioni svolte, tenendo in considerazione:

- a. la relativa **entità**, in riferimento all'intero complesso delle attività relative all'opera o lavoro;
- b. la relativa **complessità** con riferimento alla globale complessità dell'opera o lavoro;
- c. le **responsabilità** connesse con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta.

2. La ripartizione di cui al comma 1, avuto riguardo a detti parametri, dovrà tener conto dei seguenti criteri:

a. le quote attribuite al **RUP e ai suoi collaboratori**, in ciascuna delle fasi (progettazione ed esecuzione), vengono ripartite come di seguito:

- a.1. **RUP**: non meno del 60%;
- a.2. **tecnico referente di edificio** (se presente): non meno del 10%;
- a.3. **ulteriori collaboratori del RUP** (se presenti): quota residuale, da attribuire sulla base dei parametri di cui al comma 1 (entità, complessità della prestazione svolta e delle responsabilità connesse);

b. le quote attribuite ai **progettisti e ai loro collaboratori** vengono ripartite come di seguito:

- b.1. **coordinatore del progetto**: non meno del 10%;
- b.2. **altri progettisti**: complessivamente, non meno del 70%. Almeno il 60% di questa quota viene ripartito con riferimento all'entità relativa delle opere progettate (importo dei lavori); il resto di questa quota viene ripartito con riferimento alla complessità relativa delle diverse attività e alle rispettive responsabilità. Nel caso in cui il coordinatore del progetto svolga direttamente le funzioni altrimenti attribuibili ad uno dei progettisti specialisti, ne acquisisce la quota relativa;
- b.3. **collaboratori di progettazione** (se presenti): quota residuale, da attribuire sulla base dei parametri di cui al comma 1 (entità, complessità della prestazione svolta e delle responsabilità connesse);



- c.** la quota attribuita *all'autore del PSC e ai suoi collaboratori* viene ripartita come di seguito:
- c.1. *autore del PSC*: non meno dell'80%;
 - c.2. *collaboratori* (se presenti): quota residuale, da attribuire sulla base dei parametri di cui al comma 1 (entità, complessità della prestazione svolta e delle responsabilità connesse);
- d.** la quota attribuita alla *direzione dei lavori* viene ripartita come di seguito:
- d.1. *direttore dei lavori*: non meno del 50%;
 - d.2. *coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione* (se presente): non meno del 10%;
 - d.3. *direttori operativi* (se presenti): complessivamente, non meno del 30%. Almeno il 60% di questa quota viene ripartito con riferimento all'entità relativa delle opere dirette (importo dei lavori); il resto di questa quota viene ripartito con riferimento alla complessità relativa delle diverse attività e alle rispettive responsabilità. Nel caso in cui il direttore dei lavori svolga direttamente le funzioni altrimenti attribuibili ad un direttore operativo, ne acquisisce la quota relativa;
 - d.4. *ispettori di cantiere* (se presenti): quota residuale da attribuire sulla base dei parametri di cui al comma 1 (entità, complessità della prestazione svolta e delle responsabilità connesse);
- e.** la quota attribuita ai *collaudatori* e loro collaboratori viene ripartita come di seguito:
- e.1 *collaudatore tecnico-amministrativo o autore del certificato regolare esecuzione*: non meno del 40%;
 - e.2. *collaudatore statico* (se presente) e *collaudatori funzionali degli impianti* (se presenti): complessivamente, non meno del 50%. Almeno il 60% di questa quota viene ripartito con riferimento all'entità relativa delle opere collaudate (importo dei lavori); il resto di questa quota viene ripartito con riferimento alla complessità relativa delle diverse attività e alle rispettive responsabilità. Nel caso in cui il collaudatore tecnico-amministrativo o autore del certificato regolare esecuzione svolga direttamente le funzioni altrimenti attribuibili ad uno di questi, ne acquisisce la quota relativa;
 - e.3. *collaboratori* (se presenti): quota residuale da attribuire sulla base dei parametri di cui al comma 1 (entità, complessità della prestazione svolta e delle responsabilità connesse).

Tabella riepilogativa dei criteri di ripartizione delle quote indicate alle tabelle 4 e 5

Ruoli coinvolti	a.1	a.2	a.3	
RUP e collaboratori	RUP	tecnico referente di edificio (se presente)	ulteriori collaboratori del RUP (se presenti)	
	≥ 60%	≥ 10%	quota residuale	
Progettisti e collaboratori	b.1	b.2	b.3	
	coordinatore del progetto	altri progettisti (complessivamente)	collaboratori di progettazione (se presenti)	
	≥ 10%	≥ 70%	quota residuale	
Autore PSC e collaboratori	c.1	c.2		
	autore del PSC	collaboratori (se presenti)		
	≥ 80%	quota residuale		
Direzione dei lavori	d.1	d.2	d.3	d.4
	direttore dei lavori	CSE (se presente)	direttori operativi (se presenti)	ispettori di cantiere (se presenti)
	≥ 50%	≥ 10%	≥ 30%	quota residuale
Collaudatori	e.1	e.2	e.3	
	collaudatore tecnico-amministrativo o autore del certificato di regolare esecuzione	collaudatore statico e collaudatore funzionale degli impianti (se presenti)	collaboratori (se presenti)	
	≥ 40%	≥ 50%	quota residuale	



Art. 5

(Riduzione dell'incentivo)

1. In caso di attribuzione a soggetti esterni all'organico della Scuola di una o più prestazioni fra quelle oggetto della ripartizione del Fondo, le quote del Fondo medesimo corrispondenti a tali prestazioni costituiscono economie per l'Amministrazione.
2. Qualora l'opera o il lavoro vengano eseguiti mediante richiesta di preventivo all'appaltatore e successiva approvazione dello stesso, l'intera quota di cui alla *Tabella 4* dell'art. 2 non viene corrisposta e costituisce economia per l'Amministrazione.
3. I compensi incentivanti possono essere ridotti a fronte di eventuali incrementi dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, secondo le specifiche di cui all'art. 93, comma *7-ter* del Codice. In tali casi, laddove il mancato rispetto dei termini ovvero l'incremento dei costi sia imputabile al personale incaricato, al compenso incentivante è applicata una penale opportunamente modulata a seconda della fascia di incremento:

Tabella 6

<i>Incremento dei tempi e dei costi</i>	<i>Penale</i>
<i>sino al 25%</i>	10%
<i>oltre il 25% e sino al 50%</i>	25%
<i>oltre il 50%</i>	50%

4. Il personale tecnico-amministrativo non può ricevere compensi annui accessori a qualunque titolo attribuiti, ivi compresi gli incentivi di cui al presente Regolamento anche riconosciuti da amministrazioni diverse dalla Scuola, con l'eccezione dei compensi legati a lavoro straordinario o posizione organizzativa, in misura superiore al 50% della propria retribuzione annua lorda.

Art. 6

(Determinazione dell'incentivo)

1. Il RUP, al termine delle attività, redige un'apposita relazione contenente la proposta motivata di ripartizione dei compensi incentivanti tra il personale interno in base a quanto previsto nel presente Regolamento operando in tale sede:
 - a) l'eventuale rimodulazione delle quote di cui alle *Tablelle 3, 4 e 5*, secondo quanto indicato nell'art. 2, comma 9 (variazioni non superiori ad un quinto del valore ivi indicato);
 - b) l'applicazione dei criteri di cui all'art. 4 e delle eventuali riduzioni di cui all'art. 5.
2. Sulla base della relazione di cui al comma 1, il Direttore Generale con proprio provvedimento, liquida i compensi e ne dispone la corresponsione, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dal personale. L'accertamento potrà condurre anche ad un'attribuzione parziale dell'incentivo.

Art. 7

(Modalità di erogazione dell'incentivo)

Il pagamento dei compensi incentivanti é effettuato, di norma, con cadenza annuale, sulla base del provvedimento del Direttore Generale di cui all'art. 6. L'annualità a cui riferirsi per la verifica del limite massimo di cui all'art. 5, comma 4 è quella dell'effettiva corresponsione dei compensi. Resta fermo quanto previsto dall'art. 7, comma 5 del "Regolamento recante la disciplina dei prelievi e delle relative procedure sulle attività della Scuola", in tema di decurtazione della quota di incentivazione percepita sul Fondo di Ateneo a carico dei beneficiari dell'incentivo di cui al presente Regolamento



Art. 8

(Albi Professionali e Polizze Assicurative)

1. I progetti delle opere o dei lavori oggetto del presente Regolamento, ai sensi dell'art. 90 del Codice, sono firmati da dipendenti tecnici abilitati o autorizzati sulla base delle specifiche disposizioni di legge ed eventualmente iscritti ai rispettivi Albi professionali, con i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti.
2. L'onere dell'iscrizione agli Albi professionali dei dipendenti tecnici coinvolti nelle attività di cui al presente Regolamento, con le limitazioni di legge, compete alla Scuola, così come la stipula delle polizze assicurative in favore dei dipendenti previste al suddetto art. 90.

Art. 9

(Approvazione, entrata in vigore e clausola transitoria)

1. Il presente Regolamento, approvato dal Senato accademico previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, è emanato dal Rettore con proprio decreto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo on-line della Scuola. Alla medesima regola soggiacciono le relative modifiche ed integrazioni.
2. Le attività tecniche rese nelle fasi di progettazione ed esecuzione dal personale della Scuola a decorrere dall'anno 2013 sono incentivate secondo i criteri e le modalità di cui al presente Regolamento, fermo restando al momento dell'erogazione dell'incentivo de quo e di altri compensi accessori a qualunque titolo attribuiti, il rispetto del limite massimo del 50% della retribuzione annua lorda del beneficiario.